



Commento al Decreto "Sostegni"

(Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19)

Il decreto Sostegni, approvato in Consiglio dei Ministri venerdì 19 marzo e presentato a seguire dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, viene definito dallo stesso Governo come il tentativo di dare una risposta, seppur parziale, all'**aumento della povertà**, al sostegno alle **imprese** e ai **lavoratori**.

Si tratta di uno stanziamento economico di **32 miliardi**, ottenuto grazie allo scostamento di Bilancio approvato dal Parlamento su proposta del precedente Governo Conte II, è il secondo provvedimento economico-finanziario per entità dopo il DL "Rilancio" di maggio 2020.

Proveremo qui di seguito a commentare le misure sulle quali vogliamo porre maggiore attenzione ed esprimere le nostre valutazioni, grazie al lavoro predisposto dalle aree di lavoro della Confederazione.

BREVE INQUADRAMENTO ECONOMICO

L'agenda economica è nelle mani del virus. Il recupero ciclico a partire dalla primavera dipenderà tutto dall'andamento dei contagi e ancor di più dal piano vaccinale. Una cosa certa è che non si raggiungerà la previsione programmatica del Governo di ottobre scorso (con una crescita del PIL del 6,0 per cento).

Gli inevitabili effetti saranno sull'occupazione (3,9 miliardi di ore lavorate in meno nel 2020 non si sono tradotte in perdita di posti di lavoro solo grazie al blocco dei licenziamenti e agli ammortizzatori sociali previsti finora).

Altri effetti negativi sono facilmente prevedibili sulla misura dell'indebitamento netto - contato al 9,5 per cento nel 2020 - e del debito pubblico, che ha raggiunto il 157,5 per cento del PIL.

Abbiamo alle spalle 9 decreti e 5 scostamenti. Il decreto sostegno è il decimo. In 12 mesi. Quasi uno al mese, più La Legge di bilancio 2021-2023.

Tutti i provvedimenti, incluso il DL Sostegni, hanno tre interventi primari, ovvero tutti gli interventi hanno un tratto analogo e sono stati destinati soprattutto a sostegno del sistema sanitario; sostegno del sistema di imprese; sostegno al lavoro e famiglie.

Il Decreto-Legge "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" conta 32 miliardi di euro ed è il secondo provvedimento economico-finanziario per entità dopo il DL "Rilancio" di maggio 2020.

Il DL "Sostegni" ricalca lo schema di tutti i precedenti provvedimenti volti ad affrontare l'emergenza (salute e sicurezza; sostegno alle imprese; lavoro e famiglie; contrasto alla povertà; interventi settoriali) a cui si aggiungono più misure e risorse per gli enti territoriali. In effetti si prevedono: **1 miliardo di euro a Comuni e Città metropolitane** e **260 milioni a Regioni per emergenza COVID, 1 miliardo alle Regioni** per rifondere le prestazioni sanitarie per COVID già erogate. A questi si aggiungono 250 milioni ai comuni come ristoro per le perdite relative alla tassa di soggiorno (turisti). Si prevede anche un **"Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica"** con ulteriori 200 milioni da ripartire tra le Regioni con DPCM per sostenere le attività economiche colpite (ristoranti, esercenti, matrimoni fiere). Peraltro, si rivede anche il regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19. In linea con l'ultimo emendamento dell'Unione europea che ha innalzato i massimali del cosiddetto "quadro temporaneo" (*Temporary Framework*), le modifiche riguardano principalmente la proroga delle misure di aiuto fino al 3 dicembre 2021 e l'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti da parte di Regioni ed Enti locali.

I benefici a vario titolo alle imprese e ai professionisti impegnano la maggior parte delle risorse in decreto. In particolare, le risorse a fondo perduto seguono un criterio di proporzionalità decrescente in ragione della dimensione del fatturato con un tetto massimo di 150 mila euro, ma le classi di fatturato privilegiano le grandi imprese, alle quali andrebbero richieste maggiori condizionalità (in primis in direzione della legalità, della salvaguardia dell'occupazione, del rispetto dei diritti e dei CCNL e di un piano industriale con la programmazione di nuovi investimenti e nuove assunzioni).

Le scadenze delle misure per il lavoro e di contrasto alla povertà non sono coerenti con le scadenze per le imprese.

L'intero decreto appare troppo "pragmatico": affronta solo l'emergenza e non fa da ponte con il PNRR. Si può ipotizzare che si conti su un nuovo scostamento, anche in ragione di un miglioramento delle stime di crescita del PIL, in concomitanza con il DEF di aprile. Anche in tal senso, va sottolineata la mancanza di un piano straordinario per l'occupazione.

MISURE FISCALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Con l'**Articolo 1** del decreto si ripete il contributo a fondo perduto per i lavoratori autonomi. Il criterio del calo dei ricavi annui è certamente migliore del precedente che prendeva aprile 2020 come unico mese da verificare. Tuttavia va ricordato che il parametro dei ricavi non è sempre indice affidabile in merito alla sofferenza di una impresa, che di pari passo potrebbe avere ridotto anche i costi mantenendo intatti i profitti. Si ripete quindi lo schema di salvataggio pressoché generalizzato di tutte le imprese presumibilmente in difficoltà, assumendo che tutte siano in sofferenza solo a causa del COVID, quasi a voler "congelare" la situazione pre-pandemica, come se questa non fosse già problematica.

È presente l'ennesimo rinvio della precompilata IVA: la Relazione Illustrativa dice che a causa della pandemia non c'è stata per molti la possibilità di effettuare il giusto rinnovo delle apparecchiature e per organizzare le comunicazioni. Ad oggi l'avvio sperimentale dovrebbe essere da luglio 2021 e l'invio della precompilata IVA a partire dal 2022.

Con l'**Articolo 3** si rfinanzia il fondo per la riduzione degli oneri previdenziali dei liberi professionisti con reddito sotto i 50.000 euro che abbiano avuto un calo dei ricavi o compensi

superiore al 33% nel 2020 su 2019. Visto il periodo, questa misura è condivisibile in quanto gli oneri previdenziali sono una delle voci maggiormente gravose per i piccoli autonomi.

CONDONO E AZIONI SULLE CARTELLE ESATTORIALI (Articoli 4 e 5)

Per quanto riguarda la proroga delle rateazioni o dei pagamenti delle cartelle, queste azioni sono giustificate dal periodo di crisi diffusa che renderebbe costoso discernere le diverse situazioni; ovviamente tale giudizio è subordinato al fatto che i flussi dei pagamenti, dopo la crisi pandemica e all'auspicata ripartenza definitiva, ripartano, anche gradualmente. È molto difficile per un contribuente pagare ora, stante la giustezza della richiesta di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Con lo stesso principio può essere corretto anche sospendere le sanzioni da controlli automatizzati emesse nel biennio 2020 - 2021 per le dichiarazioni dal 2018, come previsto all'articolo 5.

Per quanto riguarda la cancellazione delle cartelle 2000 – 2010 fino a 5.000 euro, riteniamo essere esso un provvedimento assolutamente scandaloso.

Scandaloso perché si utilizza una problematica che possiamo definire reale, ovvero quella del gigantismo del magazzino AdER che ammonta ad oltre mille miliardi, in gran parte composto da crediti irrecuperabili che ne appesantiscono il lavoro. Tuttavia la previsione di limiti reddituali per accedere alla cancellazione del debito, limite pari a 30.000 euro sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi, che il limite posto alle cartelle cancellabili pari a 5.000 euro a cartella (quindi in capo al singolo evasore potrebbero essere di più) è chiaro sintomo di una volontà distorta.

Se il fine del provvedimento (richiesto da anni dall'Agenzia) fosse stato davvero esclusivamente alleggerire il lavoro di AdER allora si sarebbero dovuti cancellare tutti i crediti che ad una accorta analisi sarebbero stati definiti come non più recuperabili. E se un credito è davvero irrecuperabile non ha più senso porre limiti diversi. Un credito è irrecuperabile a prescindere dal suo ammontare e dal reddito prodotto dal contribuente debitore. Non si sarebbero quindi dovuti inserire limiti di reddito né di importo, ma si sarebbero invece dovuti individuare solamente i criteri che rendono "irrecuperabile" una cartella. Maggior senso avrebbe anzi avuto inserire tale azione in un provvedimento ad hoc (meglio ancora all'interno di una riforma fiscale complessiva) anziché in un Decreto che stabilisce sostegni economici per le persone in difficoltà.

Si pensi ad esempio ad un debito in capo ad un deceduto senza eredi, o con eredi magari all'estero o irreperibili. Oppure ai debiti di una SRL in fallimento da tempo, per cui non si è riuscito nemmeno a trovare i soldi per pagare le mensilità o i TFR ai lavoratori, che sono creditori privilegiati rispetto al fisco. In questi casi il problema non è se la cartella è sopra o sotto i 5000 euro. In questi casi, e in tutti gli altri per cui il debito non è promessa di pagamento ma solo aggravio di lavoro per l'Agenzia, non c'è da discutere. È da sempre nostro auspicio che l'Agenzia lavori bene, riscuota in fretta, e che la professionalità dei lavoratori sia messa a disposizione della raccolta dei debiti, non per girare a vuoto.

Nel momento in cui invece si inserisce un limite di reddito si dice esplicitamente che tale provvedimento è finalizzato a favorire i contribuenti disonesti, non l'Agenzia.

La cartella sotto i 5.000 euro di una società esistente e che ha denunciato un reddito di 29.000 euro, è cancellata. Le quattro cartelle da 5.000 dell'evasore che furbescamente è riuscito a far perdere le sue tracce, che ha sfruttato malignamente le garanzie per i debitori in difficoltà, che magari ha intestato i suoi beni a parenti o prestanome e ha spostato la residenza ogni anno, viene condonata, premiando la disonestà.

Per assurdo invece non si cancellerà la cartella di un soggetto fallito, né la cartella sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori, in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria se superiori ai 5.000 euro.

Aggiungiamo che il limite reddituale (l'ISEE sarebbe stato quantomeno influenzato anche dalla situazione familiare e patrimoniale) è quasi ricorsivo perché sana i debiti di evasori fiscali attraverso il parametro stesso che spesso gli si contesta, ovvero il reddito dichiarato; per le imprese non ha davvero senso cancellare crediti di imprese ancora esistenti e che quindi possono pagare, anche fruendo della sospensione COVID e delle rateazioni.

Tra i vari modi nei quali era possibile affrontare questa problematica, si è scelto quello più vicino ad un condono "schermato" da una legittima necessità di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Di nuovo si conferma che chi ha pagato le imposte, una multa, un bollo, una tassa, magari attraverso una cartella esattoriale, è stato un cittadino di serie B.

È importante anche far presente che questa operazione ha un costo a carico della finanza pubblica (534 milioni di euro nel 2021 che diventano 1,6 miliardi di indebitamento netto, 108 nel 2022 e 50 milioni in totale nei successivi tre anni), ovvero a carico di chi le tasse le ha sempre pagate. Molta attenzione deve essere posta sulla riforma dei crediti dell'Agenzia di cui all'ultimo comma. È necessario porre in atto un sistema che impedisca il ripetersi dell'accumulo di crediti inesigibili, ma non si può pensare di fornire una selettività discrezionale ad AdER così come la ha AdE. La seconda ha il compito di selezionare tra diversi casi "sospetti" quelli che è più utile e proficuo perseguire, la prima invece deve riscuotere tutto ciò che è nelle sue possibilità.

Altro è invece prevedere procedure che rendano più semplice lo scarico di crediti che secondo parametri definiti siano classificabili come "spazzatura".

RICONVERSIONE GREEN

All'Articolo 9, comma 1, Sono previsti 400 ml per il fondo per la formazione professionale; comma 2, previsti integrazione salariale per i lavoratori ex Ilva, anche al fine di una formazione indirizzata al lavoro di bonifica 19 ml (somme derivanti dal fondo di cui sopra).

L'Articolo 29 incrementa le risorse per il trasporto locale di 800 milioni per il 2021 finalizzate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari dovuti alla riduzione dei passeggeri a causa del COVID-19.

CASA (Articolo 42)

All'Art. 42, il comma 7 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali" istituito nello stato di previsione del MIT, finalizzato a riconoscere un contributo al proprietario che riduce il canone del contratto di locazione, previsto dal decreto-legge 137/2020 (cd. Ristori bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 176/2020, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

La Legge di Bilancio 2020 aveva, in modo anomalo, riproposto lo stesso meccanismo di contribuzione, per le stesse finalità, con lo stesso articolato, senza parlare del fondo, e senza riferimenti normativi al Decreto Ristori, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che di fatto si poteva leggere come un ulteriore incremento.

Ora col comma 8 vengono abrogati i commi della legge di Bilancio (che sottolineo non fa riferimento al Decreto Ristori bis) e permane l'incremento di 50 milioni previsto dal comma 7 rispetto al Decreto Ristori bis, che istituisce il Fondo, portandone la dotazione complessiva a 100 milioni.

Si tratta di contributi legati a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sul quale si registra un ritardo, e sul quale avevamo mostrato alcune perplessità soprattutto in relazione all'iter procedurale e alla mancanza di un legame tra la rinegoziazione dei canoni e le reali esigenze di riduzione, col rischio di non incidere in modo sostanziale sull'emergenza e sul disagio degli inquilini che non riescono a sostenere gli attuali canoni e sono a rischio sfratto per morosità incolpevole.

La nostra proposta era quella di incentivare il fondo per il sostegno all'affitto o per la morosità incolpevole, lavorando su un meccanismo che indirizzasse i contributi direttamente ai proprietari. C'è da sottolineare, inoltre, che non sono previsti ristori per i proprietari che non percepiscono canoni e hanno una procedura di sfratto per morosità già avviata, né sotto forma di contributi, né sotto forma di esenzioni (IMU, imposte, ecc.).

La proroga degli sfratti che si è resa necessaria, stante il difficile momento che attraversa il Paese, abbiamo sostenuto dovesse essere accompagnata dalla ricerca di soluzioni alternative abitative per gli inquilini e con la previsione di ristori per i proprietari.

SCUOLA

Misure per favorire l'attività didattica (Articolo 31)

Vengono stanziati 150 milioni che incrementano il fondo di funzionamento delle scuole per consentire di far fronte principalmente alle esigenze sanitarie - ancora dispositivi e materiali per la sicurezza e l'igiene personale e degli ambienti - e anche per interventi di supporto agli alunni e in modo particolare agli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali. Si tratta mediamente di 18 mila euro a scuola che si aggiungono alle risorse già stanziate, e spese, con il decreto Rilancio.

Assenze giustificate e senza trattenute per la vaccinazione (Articolo 31, c.5)

Il personale scolastico che si assenta dal servizio per sottoporsi a vaccinazione non subisce nessuna trattenuta, né decurtazione del trattamento economico. Una misura particolarmente caldeggiata dalla CGIL e dalla FLC CGIL.

Potenziamento offerta formativa e recupero didattico (Articolo 31, c.6)

Vengono stanziati 150 milioni di euro, mediamente sempre 18 mila euro a scuola - che vanno ad incrementare il fondo legge 440/97. Le scuole potranno utilizzare queste risorse a partire dalla fine delle lezioni fino al 31 dicembre 2021. Potranno anche avvalersi di enti del terzo settore e imprese sociali.

Sostegno alla didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno (Articolo 32)

Vengono stanziati **35 milioni di euro per le Regioni del Sud allo scopo di acquistare dispositivi e strumenti digitali individuali** e per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata.

I provvedimenti sopra riportati sono in continuità con quelli precedentemente assunti. Va sottolineata la positività della scelta di distribuire le risorse secondo i parametri oggettivi del funzionamento affidando alle scuole la modalità e la tempistica del potenziamento dell'offerta formativa e delle attività di recupero che potranno partire dalla fine delle lezioni e concludersi entro il 31 dicembre del 2021.

I beneficiari delle risorse saranno le istituzioni scolastiche e il riparto avverrà sulla base di un decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro del Sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale: riguarderà le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

Mancano tuttavia delle misure importanti da proporre in sede di conversione del decreto. Innanzitutto la retroattività della misura di assenza di trattenute per tutto il personale che non ha prestato servizio in coincidenza con la vaccinazione contro il COVID-19. Ma ancora la necessità di procedere, in quanto provvedimenti certamente connessi con la fase straordinaria di lotta contro il COVID, alla proroga dei contratti a tempo determinato stipulati a sostegno della didattica, alla semplificazione delle procedure di reclutamento al fine di dotare fin dal 1 settembre le scuole degli insegnanti necessari alla ripartenza piena dell'anno scolastico, allo sblocco della mobilità superando l'obbligo di permanenza per cinque anni nella prima sede di assegnazione dopo l'assunzione in ruolo, l'incremento di 2.288 posti di collaboratori scolastici per trasformare a tempo pieno i contratti part time degli ex Lsu e appalti storici, evitando il licenziamento in tronco di altrettanti inserite nelle graduatorie di supplenza della scuola. Così come è necessario modificare il bando della seconda fase assunzionale degli ex Lsu e appalti storici al fine di dare la possibilità a chi ha i requisiti di 5 anni di poter fare domanda in una provincia diversa da quella di servizio, qualora quest'ultima non abbia capienza di posti.

UNIVERSITÀ, RICERCA E AFAM (Articolo 33)

Con l'Articolo 33 ("Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca") viene predisposto un incremento delle risorse a disposizione di 78,5 milioni di euro, in considerazione dell'emergenza in atto e l'esigenza di acquistare dispositivi digitali per ricerca o didattica a distanza, per l'ammmodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica.

Tali somme saranno recuperate da quanto già predisposto all'articolo 1, comma 240, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nella norma non è precisata ripartizione di spesa tra università e ricerca, né indicati specifici enti. Si può immaginare che ci sarà decretazione dei ministeri competenti.

Le somme sono anticipate da spese già predisposte per università e ricerca, quindi in realtà non vi sono impegni ulteriori sulla didattica universitaria e sulla ricerca.

POLITICHE DEL LAVORO

Le norme sulla Cassa integrazione Covid e sul prolungamento del blocco dei licenziamenti non rispondono alla nostra richiesta di coprire tutti i settori almeno fino alla fine della estate, pur mostrando un segnale di attenzione importante per i settori più colpiti.

La selezione predisposta per il blocco dei licenziamenti non può determinare, in una fase ancora di profonda incertezza, l'avvio di procedure di licenziamenti diffuse e incontrollate.

Per questo, se non si riuscirà a modificarne le previsioni, dovremo comunque ottenere fin da ora risposte affinché il principio per cui nei prossimi mesi l'utilizzo degli ammortizzatori sociali deve essere prioritario e privilegiato rispetto alla apertura di procedure di dichiarazione di esuberi, si realizzi.

Oltre all'azzeramento dei contatori Cigo che il Ministro Orlando ha già dichiarato di voler disporre, è necessario che si trovi una risposta alla nostra sollecitazione rispetto alla definizione di una nuova misura sui **contratti di solidarietà**, che devono essere la risposta principale nella gestione delle riorganizzazioni e ristrutturazioni delle aziende.

Il decreto Sostegni prevede che per i settori coperti da Cigo ci sarà la possibilità di fruire dal 1° aprile al 30 giugno di 13 settimane di cassa Covid senza alcuna addizionale.

In questo caso il blocco dei licenziamenti, individuali e collettivi e con le eccezioni già previste dal DL agosto, terminerà il 30 giugno 2021.

Per i settori coperti da assegno ordinario (Fis, deroga, fondi bilaterali) le settimane di Cassa Covid sono 28, senza addizionali e sono fruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Il blocco dei licenziamenti per questi settori, sempre con le eccezioni già previste, vale fino al 31 ottobre 2021.

L'allungamento della cassa Covid è una misura senz'altro decisiva per proteggere l'occupazione e per accompagnare il sistema produttivo verso una ripresa più stabile, allo stesso tempo, al netto delle valutazioni già espresse, non sfugge il risultato ascrivibile al sindacato della ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti.

Va evidenziato che anche con questo provvedimento rimangono 'scoperti' alcuni giorni di cassa per quelle aziende che avessero utilizzate interamente e consecutivamente le 12 settimane previste in Legge di stabilità (la cui copertura è cessata il 21 marzo).

Per quanto riguarda la **semplificazione delle procedure**, sottolineiamo che si estende la possibilità a tutti i datori di lavoro di anticipare i trattamenti di cassa integrazione e che la procedura sarà gestita tramite flusso Uniemens e non più con invio di SR41.

Questa ultima previsione, che il Ministero del Lavoro intende far diventare strutturale, crediamo sia positiva, ma andrà monitorata la capacità delle imprese di essere 'in pari' con i dati.

Nella ridefinizione del **sistema delle indennità** (turismo, sport, spettacolo) rileviamo con favore che la platea è stata opportunamente allargata ai lavoratori somministrati di settori diversi da quelli del turismo e ai contratti di lavoro autonomo occasionale.

Viene prevista anche una indennità per i collaboratori dello sport, differenziata in relazione all'ammontare dei compensi del 2019.

Rispetto ai **contratti di lavoro autonomo occasionale**, pur apprezzando lo sforzo di allargare la platea, rimane tuttavia l'obbligo di avere la iscrizione alla gestione separata che rischia di escludere un numero significativo di lavoratori che nei fatti non avendo alcuna contribuzione non sono censibili.

La riduzione dell'importo delle indennità (2400 per i settori turismo, stabilimenti termali e spettacolo) rispetto a quanto previsto dall'ultimo Decreto Ristori è invece una previsione negativa, che dovrebbe essere recuperata attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse a garanzia della tutela del reddito delle categorie più colpite dalla pandemia.

Rimane ancora una volta senza risposta la condizione dei **collaboratori coordinati e continuativi** sospesi o con riduzione di attività che non possono godere di alcun sostegno nonostante la perdita significativa di reddito.

Inoltre andrebbe riconosciuto a queste lavoratrici e lavoratori la malattia in caso di quarantena per Covid come avviene per i lavoratori dipendenti e andrebbe sterilizzato il 2020 per il computo della contribuzione dei lavoratori in Gestione Separata: se non hanno versato contributi non possono accedere alla copertura di malattia e maternità.

Viene incrementato (ai soli fini della indennità di maggio 2020) il fondo per il **reddito di ultima istanza dei professionisti**.

Molto positiva appare la **proroga dei contratti dei navigator**, oggetto di molte delle nostre mobilitazioni. Questi mesi devono garantire poi una soluzione percorribile ai fini della loro possibile stabilizzazione nel sistema delle politiche attive.

Potranno accedere a 3 mensilità di REM (400 euro) anche i lavoratori che abbiano cessato il diritto alla fruizione di Naspi e Discoll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio. Viene quindi allargata la platea dei beneficiari di **REM**.

Anche se avremmo preferito la proroga della copertura, il riconoscimento del diritto al REM evidenzia comunque l'allungamento di un sostegno al reddito decisivo in una fase in cui la ricollocazione e l'accesso a nuove opportunità di occupazione è negativamente condizionato dalla fase economica.

Viene altresì eliminato, per il 2021, il **requisito delle 30 giornate** di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di Naspi, condizione in regime ordinario essenziale per avere il diritto. È un dato positivo anche se sulla Naspi avevamo fatto altre richieste, a partire dalla cancellazione/riduzione del decalage che proveremo a riformulare in sede di emendamenti.

Infine, per quanto riguarda i **contratti a termine**, vi è la possibilità di prorogarli, per una volta, senza causale, ma entro i 24 mesi di durata, provando a garantire così continuità a questi lavoratori.

Nel dettaglio:

Fondo autonomi e professionisti (Articolo 3)

La necessità di un incremento pari a 1,5 miliardi di euro della dotazione del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, deriva dal fatto che le previsioni di spesa della Legge di Bilancio 2021, rispetto al potenziale numero di soggetti coinvolti, risultano essere insufficienti.

I soggetti potenziali iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria sommati a quelli iscritti alle gestioni INPS, con reddito professionale nell'anno di imposta 2019 non superiore a 50.000 euro, sono infatti pari a circa 490.000, 35% del totale degli iscritti, ovvero quali possibili beneficiari della misura massima stabilita di 3.000 euro annui. Con questo incremento di spesa si determina una previsione di costo pari a 2,5 miliardi necessari alla copertura.

Occorre avere presente che la concessione di tali benefici che avviene ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» è necessariamente subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale (Articolo 7)

L'articolo interviene integrando con nuove risorse i termini del D.L. 137/20 "Ristori" e della Legge di Bilancio 2021 n.178/20 relativi agli stanziamenti previsti per le diverse integrazioni salariali, ovvero per CIG, Assegno Ordinario, e Cassa in deroga, risorse che compiutamente vengono così definite.

Per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, le risorse complessivamente disponibili si determinano sommando a quelle previste dal D.L. "Sostegni" quelle della Legge di Bilancio 2021 che per l'anno 2021 ammontano a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, pari a un totale complessivo di 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (Articolo 8)

I datori di lavoro delle diverse attività economiche e interessati da eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

I datori che possono godere del trattamento ordinario di integrazione ordinaria e straordinaria salariale, possono richiedere interventi per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e senza aggravii di contributi addizionali.

Diversamente, gli altri datori di lavoro privati che allo stesso modo sono costretti a sospendere o ridurre l'attività lavorativa, possono presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 anch'essi senza aggravii di per contributi addizionali.

Le domande di accesso a tali trattamenti vengono presentate all'INPS secondo i consolidati termini di decadenza. La norma su questo non ha subito cambiamenti.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni la norma rimanda all'applicazione dell'articolo 22-quater del D.L. n. 18/20, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27. Il datore di lavoro è quindi tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro gli oramai, anche qui consolidati termini, trascorsi i quali il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Le domande per trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, che devono contenere i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, così come all'accredito della relativa contribuzione figurativa, verranno da ora positivamente trasmessi per tramite del flusso telematico "UniEmens – Cig" in sostituzione degli SR41 e simili. A tal proposito ricordiamo le preoccupazioni da noi rappresentate in particolare riferite alla assoluta necessità che le imprese dimostrino sistematicamente, mese per mese, di essere 'in pari' con i dati. In ragione di tale preoccupazione abbiamo chiesto di monitorare costantemente la nuova previsione di norma.

La norma precisa che tutti i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella dell'anticipo del 40% da parte dell'Istituto, che con la modalità dell'anticipo e successivo conguaglio alle aziende.

Per i Fondi di Solidarietà ex art. 27, che devono garantire l'erogazione dell'assegno ordinario con le stesse medesime modalità previste dalla norma, lo Stato concorre per tali prestazioni nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo verrà assegnato ai rispettivi Fondi con uno o più decreti, sulla base di un monitoraggio del tiraggio, emessi dal MdLePS di concerto con il MISE.

Per quanto attiene al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, CISOA, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, L. n. 457/72, una durata massima di 120 giornate, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Anche per tale richiesta di prestazione vengono confermate le modalità già note circa i termini di decadenza.

In materia di blocco dei licenziamenti, per il quale rimandiamo al giudizio politico già espresso, fino al 30 giugno 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui alla L. 23 n. 223/91 così come i precedenti D.L. e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato in proposito dal recesso, già impiegato

nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Resta ancora precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo+.

Le preclusioni di cui sopra valgono anche per quei datori di lavoro per i quali è possibile richiedere fino a 28 settimane, ovvero per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, CISOA compresa. In proposito precisiamo, sentito anche il MdLePS, che il blocco viaggia in parallelo al periodo di fruibilità dell'ammortizzatore e indipendentemente dal fatto che se ne faccia ricorso. La relazione illustrativa del decreto, che per come è scritta poteva dar luogo all'equivoco del permanere del blocco solo a seguito di richiesta di ammortizzatori, è stata infatti rivista e corretta.

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ricordiamo che a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di NASpl.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione e nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Infine ci pare utile evidenziare la possibilità di un utilizzo delle risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 derivanti dal D.L. 137/20 "Ristori" convertito con L. n. 176/20. Va detto, infatti, che la norma ne prevede un suo utilizzo prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie limitatamente ai datori di lavoro che possono ricorrere agli strumenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021 nel caso che abbiamo interamente fruito del periodo complessivamente previsto di quaranta settimane, ovvero le 12 della Legge di Bilancio 2021 più le nuove 28.

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale (Articolo 9)

Il Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene incrementato di 400 milioni di euro per il 2021, di 80 milioni per il 2022 e l'integrazione salariale prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, viene prorogata per tutto il 2021 con 19 milioni di euro.

Per l'intero settore aeroportuale invece, per quanto previsto dal decreto di adeguamento del regolamento del Fondo del trasporto aereo in materia di erogazione delle prestazioni integrative alla misura dell'indennità di mobilità, a ASpl/NASpl e al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, la cui loro durata massima è prevista essere pari all'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario, la norma afferma che i termini dei trattamenti di integrazione salariale usufruibili fino al 31 dicembre previsti dal D.L. "Sostegni", valgono anche per il settore aeroportuale e che questi interventi sono coperti con uno stanziamento pari a 186,7 milioni di euro.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (Articolo 10)

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del D.L. n. 137/20, convertito, con L. n. 176/20, è erogata una tantum, un'ulteriore indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. Qui di seguito vengono riprese le categorie dei lavoratori coinvolti.

Ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali anche in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente l'attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2019 alla data del 22 marzo 2021, che abbiano svolto nello stesso periodo una prestazione lavorativa per almeno 30 giornate purché non titolari di rapporto di lavoro subordinato, percettori di naspì, o di pensione, sempre alla stessa data, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. Ai lavoratori dipendenti e autonomi che per effetto dell'emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto, sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro, quali:

1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori "altri" rispetto a turismo e termalismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto del lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 e che possano vantare almeno 30 giornate di lavoro effettivamente prestate in suddetto lasso temporale;
2. lavoratori intermittenti a tempo determinato o indeterminato, percettori o meno di indennità di disponibilità che abbiano svolto almeno 30 giornate di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021;
3. lavoratori autonomi, privi di partita iva e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo 1° gennaio 2019, 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla Gestione separata, con accredito nel suddetto periodo di almeno un contributo mensile, e che sempre dal giorno successivo alla stessa data non abbiano un contratto in essere;
4. incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita iva e iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, alla data del 23 marzo 2021, con un reddito, per l'anno 2019 imputabile a questa attività, superiore a 5.000 euro.

Questi lavoratori per poter accedere all'indennità non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro subordinato che non sia quello intermittente.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti.

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

- ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e fino al 21 marzo 2021 da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
- ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e fino al 21 marzo 2021 da cui deriva un reddito non superiore a 35.000;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali che siano stati titolari di uno o più rapporti di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di durata complessiva pari almeno a 30 giornate e nell'arco del 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari almeno a 30 giornate e non siano attualmente titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione.

Tutte le indennità fino ad ora descritte non concorrono alla formazione del reddito, non sono fra loro cumulabili mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Le domanda per le indennità di cui sopra vanno presentate all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda che verrà predisposto dall'Istituto e presentate secondo le modalità stabilite dallo stesso tramite apposita circolare.

Ai lavoratori sportivi viene erogata un'indennità complessiva per tramite della società Sport e Salute S.p.a., alla quale sono state assegnati 350 milioni di euro per l'anno 2021. Le indennità verranno erogate in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito, e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza nonché in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione salariale e altre indennità definite dai precedenti decreti quali, "Cura Italia2", "Rilancio", "Agosto" e "Ristori". L'indennità non viene riconosciuta anche nei casi i soggetti godano di redditi da lavoro autonomo o di redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'ammontare di tale indennità è diviso in fasce in relazione al percepito nel 2019:

- ai soggetti che nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- ai soggetti che nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva nella misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- ai soggetti che nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

In termini di condizionalità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

La società Sport e Salute S.p.a. ai fini dell'erogazione di tali indennità utilizzerà i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda secondo quanto previsto dall'art. 4 e art. 5 del Decreto Ministeriale Sport e salute del 6 aprile 2020 e per tramite la piattaforma informatica dallo stesso prevista.

Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza (Articolo 12)

Relativamente al REM evidenziamo solo il passaggio che coinvolge i soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL.

È previsto per loro una corresponsione di tre mensilità, pari alla misura definita per nuclei composti da unico componente, 400 euro, per ognuna delle tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 a patto che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro.

Mentre per i titolari di REM così come definiti dal D.L. "Rilancio" all'art. 82, viene determinato il termine ultimo entro il quale presentare la domanda, 30 aprile, per i soggetti ex NASpI e DIS-COLL non sono invece definiti i termini.

Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (Articolo 13)

Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, il "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'articolo 44 del D.L. n. 18/20, "Rilancio", convertito, con L. n. 27/20, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI (Articolo 16)

Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il requisito di cui all'art.3, c.1, lettera c), del d.lgs. 22/15 non trova applicazione, ovvero quello riferito al poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (Articolo 17)

Si provvede a riscrivere l'art. 93 del D.L. 34/20 convertito, con L. n. 77/20 affermando che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in deroga all'art. 21 del d.lgs. 81/15 e fino al 31 dicembre 2021, a far data dal 23 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali. Si tratta in buona sostanza di un provvedimento di proroga di provvedimenti già assunti con i precedenti DD.LL..

Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a. (Articolo 18)

La continuità delle attività di assistenza tecnica dei Navigator presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, **viene garantita con la proroga delle collaborazioni conferite** da ANPAL Servizi S.p.a. fino al 31 dicembre 2021 in attesa del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei Centri per l'Impiego.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura (Articolo 19)

Si tratta di un allungamento fino al mese di gennaio 2021 del provvedimento di cui all'art. 16 del D.L. "Ristori" che prevede, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, a carico dei datori di lavoro. Tale esonero, come per le precedenti mensilità, è soggetto ad autorizzazione in sede europea.

Sostegno alle grandi imprese (Articolo 37)

Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di proseguire l'attività, è istituito presso il MISE, un apposito **Fondo per il 2021 con una dotazione di euro 200 milioni di euro**.

Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese individuate secondo quanto previsto in sede europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.

I finanziamenti sono concessi a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

Con decreto del MISE, da adottarsi di concerto con il MEF entro 30 gg. dalla conversione in legge di questo D.L. "Sostegni", sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento. Tali disposizioni sono soggette ad autorizzazione della Commissione europea. Il prestito ha natura quinquennale. Al fondo possono attingere anche le imprese in Amministrazione straordinaria.

Si tratta quindi di una norma che vede come destinatarie della le grandi imprese ovvero le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.

Misure di sostegno al sistema delle fiere (Articolo 38)

La dotazione del "Fondo per la promozione integrata" di cui al D.L. "Cura Italia" è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2021.

In particolare presso il MiBACT viene istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni per il 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.

Con decreto dello stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del D.L. "Sostegni", vengono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento della pandemia. La corresponsione dell'indennità di sostegno non è compatibile con le eventuali misure di sostegno di cui al "Fondo per la promozione integrata".

Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. (Articolo 39)

Per quanto previsto dalla L.d.B. 2022 che al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura ha istituito il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», viene disposto un incremento portando la sua dotazione complessiva a 300 milioni di euro per il 2021.

POLITICHE DEL MEZZOGIORNO, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, LEGALITA', SICUREZZA E POLITICHE GIOVANILI

Gli **articoli 22, 32 e 35** del DL Sostegni tendono a garantire continuità a misure già in vigore. Queste riguardano l'**apparato sanitario militare** utilizzato a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale per affrontare l'emergenza epidemiologica, nonché la copertura finanziaria per l'impiego delle Forze armate, di Polizia e dei Vigili del fuoco in attività di ordine pubblico e di assistenza. Inoltre, vengono determinati stanziamenti aggiuntivi per completare i programmi di **sostegno all'attività didattica nel Mezzogiorno**.

Nello specifico:

all'**articolo 22** in materia di ferma per medici e infermieri militari, è prevista la proroga della stessa ferma per i 190 ufficiali medici e sottufficiali infermieri assunti con il decreto Cura Italia in servizio temporaneo per una spesa di 11.977.708 milioni;

l'**articolo 35** affronta il tema delle risorse finanziarie necessarie al pagamento degli straordinari alle forze dell'ordine: Militari, Poliziotti, Guardie Carcerarie e Vigili del Fuoco. Come già evidenziato in sede di commento della Legge di Bilancio 2021, le cifre stanziare sono congrue rispetto alle ore di straordinario previste; e con il comma 6, si stabilisce lo stanziamento con decorrenza 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021 delle risorse per il pagamento dello straordinario per tutto il personale sanitario medico, paramedico e di supporto militare per una spesa complessiva di 6.489.000 milioni. Inoltre i commi 8 e 9 prevedono uno stanziamento di 5 milioni per il potenziamento della sanità militare come organizzazione presente sul territorio. Le disposizioni sono destinate a fornire un supporto immediato al sistema sanitario, ma resta il problema che non si fa alcun passo avanti per rendere strutturale l'aumento di organico delle Forze di Polizia, ormai non è più derogabile visto l'invecchiamento del personale, il mancato turnover e le carenze strutturali che ci portiamo dietro da anni, **compreso il mancato avvio di concorsi già deliberati e mai resi operativi**.

POLITICHE INDUSTRIALI

Con l'**articolo 28** si aumentano le risorse da 800.000 a 1.8mln di euro, con un limite di 270.000 per ciascuna impresa dell'acquacoltura e della pesca e di 225000 nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Si tratta di interventi resi possibili dall'aumento del "Temporary framework" sugli aiuti di Stato.

La norma prevede anche, come segno concreto del "Ristoro", l'aumento della soglia di copertura dei costi fissi non coperti da entrate fino a 10 mln di euro.

Con l'**articolo 29**, sul trasporto pubblico locale, si aumenta di 800mln la dotazione del fondo al fine di contenere la perdita di ricavi. È una misura importante che però ha bisogno di essere verificata alla luce della condizione e del fabbisogno di Alitalia.

Il fondo potrà essere pure destinato a rafforzare il sistema dei trasporti aggiuntivo per favorire la mobilità degli studenti, nel limite di 190 mln di euro.

L'articolo 32 destina ulteriori 35 milioni per l'acquisto, per l'anno 2021, di dispositivi e strumenti digitali da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, con l'obiettivo di assicurare connettività illimitata.

Sono risorse destinate alle regioni del mezzogiorno e prevedono la corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 21/27.

POLITICHE DEL WELFARE

Povertà

Positivo, ma non sufficiente, l'impegno dal Governo nel voler sostenere le migliaia di persone che stanno perdendo occupazione e reddito in conseguenza della pandemia, aumentando l'autorizzazione di spesa sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza di 1 miliardo e rinnovando per tre mensilità il Reddito di Emergenza.

Ribadiamo la necessità di intervenire con i correttivi necessari a rafforzare in modo strutturale il Reddito di Cittadinanza per consentirne l'accesso alle tante famiglie in condizioni di bisogno oggi escluse per i parametri restrittivi previsti, a partire dalla modifica della scala di equivalenza - per superare la penalizzazione delle famiglie numerose e con minori-, e dalla modifica dei requisiti di residenza che escludono, di fatto, molti cittadini stranieri regolarmente presenti nel paese.

Art. 11 Rifinanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza

L'articolo incrementa l'autorizzazione di spesa sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza di 1 miliardo per l'anno 2021.

Contestualmente, al comma 2, la disposizione introduce, limitatamente al 2021, un elemento di novità rispetto alla fruizione del beneficio economico in presenza di un cambiamento della propria condizione occupazione e reddituale. La legge istitutiva del RdC prevede che nel caso di una variazione del reddito familiare tale da superare la soglia di accesso individuata per ricevere il beneficio, il percettore decada dalla prestazione. Con il decreto si deroga a questa norma, limitatamente al caso di stipula di uno o più contratti di lavoro a termine che comportino un aumento del reddito familiare fino ad un massimo di euro 10.000 oltre soglia, prevedendo la sospensione dal beneficio economico per un periodo massimo di 6 mesi. Per tale disposizione l'autorizzazione di spesa è incrementata di ulteriori 10 milioni.

Consideriamo positivo l'incremento dell'autorizzazione di spesa previsto dal comma 1, in ragione del costante aumento di domande presentate e accolte per ricevere il Reddito di Cittadinanza (da ultimo tra gennaio e febbraio 2021 i nuclei percettori sono cresciuti di 109.158 unità), manifestazione evidente dell'aumento drammatico della condizione di povertà nel nostro paese in conseguenza delle misure adottate per contrastare la pandemia. Riterremo altrettanto necessario rafforzare la misura nella presa in carico e, soprattutto, rivedere i criteri di accesso che, oggi, escludono molti potenziali beneficiari

Riteniamo, invece, poco efficace la disposizione del comma 2 sulla sospensione e non decadenza in caso dell'instaurarsi di uno o più rapporti di lavoro, limitata ai soli lavoratori assunti con contratto subordinato a termine, in luogo di un intervento capace effettivamente di arginare la "trappola

della povertà” per tutti i beneficiari della misura nelle condizioni di ricevere un’offerta di lavoro, a prescindere dalla tipologia del rapporto.

Art. 12 Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di Emergenza

L’articolo 12, comma 1, riconosce 3 ulteriori quote di Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già individuati dal decreto “Rilancio” n.34/2020, con una importante novità in relazione alla soglia di reddito familiare. Per accedere al REM, il reddito familiare del richiedente nel mese di febbraio 2021 deve essere inferiore a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (fino ad un valore massimo di 2, o 2,1 se nel nucleo è presente un componente con disabilità), ma per i nuclei residenti in abitazione in locazione, la soglia è incrementata del valore di 1/12 del canone annuo.

Sono confermati i requisiti previsti dal dl n. 34/2020 da possedere cumulativamente, con la specificazione che i redditi mobiliari si riferiscono all’anno 2020 e che l’incompatibilità sussiste con le indennità previste dall’art. 10 del medesimo decreto “sostegni”.

Il comma 2 introduce, inoltre, la previsione che le 3 quote di Rem, limitatamente a un ammontare di 400 euro ciascuna, siano riconosciute, indipendentemente dai requisiti indicati, ai richiedenti con ISEE inferiore a 30.000 euro che abbiano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 Naspi o Discoll.

Resta ferma l’incompatibilità con il Reddito di Cittadinanza, le indennità previste dal decreto e la titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto, di un rapporto di lavoro subordinato (con esclusione di un contratto di lavoro intermittente), di collaborazione coordinata e continuativa, di una pensione diretta o indiretta.

La domanda per le quote di Rem può essere presentata entro il 30 aprile 2021 all’INPS e il riconoscimento della misura è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro, in relazione alle quote erogate in riferimento al comma 1, nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per il riconoscimento disposto dal comma 2.

Il perdurare dell’emergenza con le relative misure di contenimento rende necessario continuare a intervenire con misure di sostegno al reddito della popolazione in condizione di bisogno, come fa il Reddito di Emergenza. Siamo però nuovamente a sottolineare quanto sarebbe più efficace allargare temporaneamente i parametri di accesso al Reddito di Cittadinanza (adottando quelli previsti per il Rem) per indirizzare su una misura strutturale quale è il Rdc - capace di prendere in carico i nuclei nella complessità dei loro bisogni e per il tempo necessario -, le migliaia di famiglie cui si rivolge una misura temporanea come il Rem.

Terzo Settore

Art. 14 Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore

Si prevede l’incremento di 100 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore di cui all’articolo 13-quaterdecies del decreto legge 29 ottobre 2020 n.137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.176.

Lavoratori fragili

Art. 15 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Si prevede la proroga al 30 giugno 2021 di quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia) e successive modifiche integrazioni. In particolare, la norma proroga l'equiparazione al ricovero ospedaliero, con relative coperture retributive e contributive, delle assenze dal lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità (lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104/92, lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salva vita). Viene inserita al comma 2 la espressa previsione di non computo ai fini del computo di detti periodi.

Va inoltre sottolineato che per garantire la sostituzione del personale docente e ATA che potrebbe usufruire della misura, sono **stanziati ulteriori 103,1 milioni di euro** in aggiunta ai 53,9 della Legge di bilancio per l'anno 2021.

Come per altre misure sarebbe stato necessario prevederne la copertura per tutta la durata del periodo dell'emergenza o quanto meno fine al termine del periodo estivo. Questa per evitare da un lato di dover intervenire nuovamente e dall'altro di avere periodi non coperti con tutte le conseguenze del caso per le lavoratrici e i lavoratori in condizione di fragilità. Vengono introdotte alcune specificazioni sollecitate da parte delle OO.SS., come la esclusione dal periodo di computo per le assenze dal lavoro, che sono però riferite ai soli periodi assimilati al ricovero ospedaliero e non a quelli assimilati alla malattia. Non sono stati purtroppo e nuovamente previsti interventi per tutte le situazioni per le quali la inabilità temporanea è disposta dal medico competente o nel caso che la patologia non rientri fra quelle ricomprese dalla L. 104/92.

Area Socio – Sanitaria

Sono previste misure importanti per la realizzazione e l'accelerazione del piano vaccinale e per fronteggiare l'emergenza, con stanziamenti complessivi per circa 3,5 miliardi di euro.

In particolare, per incrementare il fondo vaccini (oggi pari a 400 milioni di euro) vengono stanziati 2,8 miliardi di euro (2,1 miliardi per l'acquisto di vaccini e 700 milioni per l'acquisto di farmaci). Inoltre viene incrementato il livello del FSN per l'anno 2021 di 345 milioni di euro, per remunerare Medici di Medicina Generale, altri medici dell'assistenza distrettuale e odontoiatri, che vengono impegnati nella somministrazione dei vaccini per potenziare anche così il piano vaccinale.

È prevista una remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il coinvolgimento nel piano vaccinale e nelle azioni per fronteggiare l'emergenza (200 milioni complessivi nel biennio 2021, 2022, senza risorse aggiuntive, la cui copertura è a carico delle "quote vincolate del FSN per progetti obiettivo").

Sono stanziati 200 milioni per agevolazioni a favore della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per le patologie infettive.

Viene prevista anche l'istituzione di un nuovo fondo per la disabilità (100 milioni) presso la Presidenza del Consiglio. positivo assegnare nuove risorse per i diritti delle persone disabili ma

occorre segnalare che si tratta dell'ennesimo fondo che accentua la già grande frammentazione delle misure esistenti.

Art. 19 – Vaccini e farmaci

Interviene con varie misure a sostegno del piano vaccinale e per i farmaci antiCovid.

Comma 1 - **INCREMENTO NEL 2021 DEL FONDO VACCINI** (ex art. 1 comma 447 Legge 178/2020 attualmente pari a di 400 milioni) **di 2,8 miliardi** di cui:

- 2,1 miliardi per l'acquisto di vaccini anti-Covid;
- 700 milioni per l'acquisto di farmaci anti-Covid (di cui per farmaci tipo Remdesivir circa 300.000.000, per farmaci anticorpi monoclonali circa 400.000.000)

Comma 2 - **PERSONALE SANITARIO PER PIANO VACCINI:**

- Comma 2 - lettere a, b, f, g) - Il commissario straordinario pubblica una nuova manifestazione di interesse riservata **ai laureati in medicina e chirurgia** abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, agli **infermieri e agli assistenti sanitari** iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti. Possono partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione e partecipare **a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione.**
- Comma 2 - lettera c) - Per l'attuazione del piano vaccinale le regioni e le province autonome assicurano il coinvolgimento dei **medici di medicina generale**, ma, qualora il numero delle adesioni a tale attività non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione delle dosi necessarie per la vaccinazione di 28.005.695 di persone, sono coinvolti anche i **medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, i pediatri di libera scelta, gli odontoiatri, i medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi.** A questo scopo è prevista la sottoscrizione di specifici Protocolli di intesa tra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali delle predette categorie di medici. I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, in base alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
- Comma 2 - lettera c) viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino a **345 mln di euro** per la partecipazione dei MMG e degli altri professionisti alla somministrazione di vaccini, con **corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (FSN) anno 2021.**
- Comma 2 - lettera d) - **Prestazioni aggiuntive dai dipendenti del SSN:** Le aziende sanitarie possano ricorrere allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e fino a complessivi 100 milioni di euro (già stanziati con legge di bilancio 2021 n. 178/2020).
- Comma 2 - lettera e) - Al **personale infermieristico del SSN** che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti, ma esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale.

Farmacie

- Comma 2 lettera h - i farmacisti, opportunamente formati (come previsto dalla legge 178/2020 art. 1 comma 465), e previa acquisizione del consenso, hanno **la possibilità di effettuare le vaccinazioni nelle farmacie, escludendo la supervisione dei medici**. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Tali accordi dovranno disciplinare anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.
- Commi 4, 5, 6 - **remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie**, per la partecipazione al piano vaccini e al contrasto alla pandemia, pari a **50 milioni** di euro per l'anno 2021 e a **150 milioni** di euro per l'anno 2022. Sulla remunerazione previsto un DM Salute, di concerto con il MEF, previa intesa Stato Regioni. Si prevede così un nuovo modello di farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. Non si tratta di risorse aggiuntive ma di parte delle quote vincolate del FSN per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. Occorre valutare con attenzione l'evoluzione della farmacia come presidio per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto del SSN.

Produzione industriale e biofarmaceutica

- commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Per il potenziamento della **ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico** verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per le patologie infettive emergenti e per quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse agevolazioni finanziarie, per complessivi **200 milioni** nel 2021, a sostegno degli investimenti privati effettuati nel settore e per la realizzazione di interventi complementari.

Art. 20 – Covid hospital

- Incremento del FSN 2021 per **51,6 milioni** per coprire la spesa necessaria a prorogare fino al 20 luglio l'uso dei Covid Hospital.

ART 21 – Proroga ferma Medici e Infermieri Militari e degli incarichi di funzionari tecnici per la biologia del Ministero della Difesa

- Comma 1 e 2 - La spesa derivante dal prolungamento della ferma per il personale medico e infermiere arruolato per l'emergenza pandemica ammontano a euro 11.978.000 nel 2021, con copertura finanziaria prevista dal successivo art. 38.
- Comma 3 e 4 - Per la proroga degli incarichi ai 15 assistenti tecnici per la biologia la chimica, la fisica presso il Ministero della Difesa la spesa nel 2021 è di euro 231mila nel 2021, di 346mila nel 2022. La spesa è coperta dai fondi speciali e di riserva MEF.

Art. 23 Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni nell'esercizio 2020

- Previsto un **fondo MEF di 1 miliardo** per rimborsare le spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2020 per l'acquisto di dispositivi individuali e di beni sanitari riguardanti l'emergenza. Si tratta dei seguenti beni per:
 - A) Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
 - B) Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)

- C) DPI
- Le risorse per la copertura della spesa di 1 miliardo sono previste dall'articolo 42

Art. 34 – Misure a tutela delle persone con disabilità

- Commi da 1 a 2 – Viene istituito nello stato di previsione del MEF un “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” di 100 milioni di euro nel 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si tratta dell’ennesimo fondo che accentua la già grande frammentazione delle misure rivolte alle persone con disabilità.
- Comma 3 - Incremento di ulteriori 20 milioni nel 2021 del “Fondo buono viaggi”(che era di 100 milioni) per le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, per l'utilizzo di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. Si stima che i potenziali beneficiari passano da 1,8 milioni di persone a circa 2,8 milioni di persone considerando come parametro di calcolo il contributo massimo concedibile (20 euro).

Art. 35 – Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e per la funzionalità delle Forze Armate

- L'articolo contiene anche misure riferite a **spese sanitarie**: per l'acquisto di beni (es. DPI), di prestazioni (es. tamponi, igiene e sanificazione ambienti), quantificate in 24 milioni circa (Polizia di Stato: 9.755.000 euro, Carabinieri: 10.955.000 euro, Guardia di Finanza: 4.250.000 euro). A questi si aggiunge circa 1 milione di spesa per le medesime funzioni per gli Istituti penitenziari. Per Capitanerie di Porto Guardia Costiera la spesa prevista è di 1.700.000.
- Per il potenziamento dei servizi della sanità militare per le attività di rilevazione/sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione previste spesa di 5 milioni di euro. Tutte le spese previste sono coperte dalle risorse indicate nel successivo art 42.

ART. 40 – Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione Civile

- Comma 1 - Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario, di cui **388 milioni per attuare il piano vaccinale**.
- **Comma 3 - Il fondo per le esigenze indifferibili è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.**

Enti locali

Art. 23 Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

L'art. 22 incrementa il fondo 2021 previsto dal decreto “Rilancio” (art. 106, dl 34/2020), nella dotazione prevista dalla legge di Bilancio (comma 822, art. 1 Legge 178/2020), per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di un ammontare pari a 1 miliardo portandolo, dunque a 1.500 milioni, di cui 1.150 per i comuni e 130 milioni per città metropolitane e province. Si prevede inoltre che

queste risorse aggiuntive siano attribuite con decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie.

Il comma 2 prevede un incremento del fondo per le funzioni delle regioni e delle province autonome, previsto dall'art.111 dello stesso decreto "rilancio", parti a 260 milioni a favore delle Autonomie Speciali, da ripartire con decreto MEF entro 30 aprile 2021 previa intesa in conferenza stato-regioni.

Art. 25 Imposta di soggiorno

L'articolo prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione della tassa di soggiorno o del contributo di sbarco. Il fondo per l'anno 2021 ha una dotazione di 250 milioni. Il riparto avverrà con decreto del Ministero dell'Interno, previa intesa in conferenza stato-città entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto.

Roma, 29 marzo 2021